

DISPOSIZIONI GENERALI D’AFFILIAZIONE

INDICE

1	Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione	2	6	Entrata in vigore e scioglimento del contratto d’affiliazione	7
1.1	Livelli della Fondazione	2	6.1	Entrata in vigore	7
1.2	Cassa di previdenza	2	6.2	Durata e disdetta ordinaria	7
1.3	Pool	2	6.3	Diritto di disdetta legale del datore di lavoro	8
1.4	Fondazione	2	6.4	Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione	8
2	Generalità	2	6.5	Fallimento del datore di lavoro	8
2.1	Basi legali	2	6.6	Cambiamento del livello di garanzia	8
2.2	Fondazione	3	7	Conseguenze dello scioglimento del contratto d’affiliazione	9
2.3	Adesione alla Pax Holding (società cooperativa)	3	7.1	Senza cambiamento del livello di garanzia	9
2.4	Rapporti tra la Fondazione, le persone assicurate e le persone aventi diritto	3	7.2	Cambiamento del livello di garanzia	9
2.5	Commissione di previdenza	3	7.3	Deduzione di un ammanco non possibile	10
3	Obblighi della Fondazione	3	7.4	Copertura previdenziale	10
3.1	Protezione previdenziale	3	7.5	Costi in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione	10
3.2	Obblighi d’informazione	3	7.6	Fondi assegnati	10
3.3	Obblighi di notifica	4	7.7	Versamento	10
4	Obblighi del datore di lavoro	4	7.8	Scadenze	10
4.1	Contributi e costi	4	8	Valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione	11
4.2	Accertamento dell’adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza	4	8.1	Riserva matematica	11
4.3	Obblighi di conferma	4	8.2	Deduzione per il rischio legato agli interessi	11
4.4	Obblighi di notifica	4	8.3	Valore di rimborso	11
4.5	Ulteriori obblighi di partecipazione	5	9	Disposizioni finali	12
4.6	Responsabilità del datore di lavoro	5	9.1	Lacune	12
5	Modalità di pagamento	6	9.2	Modifica delle Disposizioni generali d’affiliazione	12
5.1	Pagamento del contributo ordinario	6	9.3	Lingua determinante	12
5.2	Costi secondo il Regolamento dei costi	6	9.4	Contenzioso	12
5.3	Conduzione del conto	6	9.5	Entrata in vigore	12
5.4	Estratto conto	7			
5.5	Adesione retroattiva	7			

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il

livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'aver di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Generalità

2.1 Basi legali

2.1.1

Il contratto d'affiliazione tra il datore di lavoro e la Fondazione è composto dal documento della proposta et delle calcoli relativi, dalla richiesta di affiliazione e dalla lettera di accettazione da parte della Fondazione.

2.1.2

Formano parte integrante del contratto d'affiliazione i seguenti documenti:

- Atto di fondazione
- Disposizioni generali d'affiliazione
- Regolamento per la liquidazione parziale
- Regolamento di previdenza
- Regolamento per gli accantonamenti
- Regolamento per gli investimenti
- Regolamento d'organizzazione
- Regolamento elettorale
- Regolamento dei costi
- Piano di previdenza assicurato
- Condizioni d'uso dei servizi online
- Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia

Il datore di lavoro riconosce per se stesso e per i lavoratori affiliati alla Fondazione l'Atto di fondazione nonché gli altri regolamenti e le disposizioni della Fondazione e accetta i diritti e gli obblighi stabiliti in questi documenti. Eventuali modifiche successive dell'Atto di fondazione, le modifiche dei regolamenti decise dal Consiglio di fonda-

zione, nuovi regolamenti e disposizioni della Fondazione nuove o modificate valgono anche per la ditta e i suoi lavoratori affiliati alla Fondazione.

I documenti citati, ad eccezione del piano di previdenza assicurato, sono disponibili sul nostro sito in internet.

2.2 Fondazione

2.2.1

La Fondazione tiene per il datore di lavoro e per la sua cassa di previdenza i conti necessari, in particolare un conto contributi e i conti per gli accrediti di vecchiaia. Su richiesta del datore di lavoro la Fondazione apre un conto riserva dei contributi del datore di lavoro.

2.2.2

Il datore di lavoro riconosce Pax quale gerente della Fondazione. Le comunicazioni inviate a Pax sono considerate anche come comunicazioni alla Fondazione. Le comunicazioni di Pax sono considerate anche come comunicazioni della Fondazione. Pax e la Fondazione inviano le loro comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del datore di lavoro.

2.2.3

Per garantire le prestazioni regolamentari la Fondazione, in qualità di stipulante, e la Pax, in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita. Il contratto comprende la riassicurazione parziale per l'intero processo di risparmio (secondo il livello di garanzia) e la congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità. La Fondazione è stipulante e beneficiaria.

2.3 Adesione alla Pax Holding (società cooperativa)

2.3.1

Con l'entrata in vigore del contratto d'affiliazione, il datore di lavoro aderisce contemporaneamente alla Pax Holding (società cooperativa) come socio di una società cooperativa.

2.3.2

Con la fine del contratto d'affiliazione cessa l'adesione alla Pax Holding (società cooperativa) e si perde la qualità di socio.

2.4 Rapporti tra la Fondazione, le persone assicurate e le persone aventi diritto

2.4.1

I rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate e le persone aventi diritto sono definiti esclusivamente dal piano di previdenza assicurato, al Regolamento di previdenza e dalle relative appendici.

2.4.2

Il piano di previdenza assicurato contiene la descrizione

delle prestazioni assicurate e gli importi dei contributi per la relativa cassa di previdenza. Il piano di previdenza assicurato è legalmente vincolante solo insieme al Regolamento di previdenza. Il Regolamento di previdenza è determinante per definire le condizioni per i diritti e l'erogazione delle prestazioni. Con riserva di approvazione da parte della Fondazione, il piano di previdenza assicurato può contenere disposizioni particolari.

2.5 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza deve essere costituita una commissione paritetica di previdenza. Si rimanda al Regolamento d'organizzazione e al Regolamento elettorale della Fondazione.

3 Obblighi della Fondazione

3.1 Protezione previdenziale

3.1.1

La Fondazione è iscritta come istituto di previdenza nel Registro per la previdenza professionale e si impegna a erogare almeno le prestazioni secondo le disposizioni della LPP.

3.1.2

La Fondazione ha per scopo l'esecuzione della previdenza professionale e accorda la protezione previdenziale convenuta. Gli eventuali beneficiari di rendite ripresi da altri istituti continuano a essere assicurati secondo il regolamento del loro precedente istituto di previdenza. Le future prestazioni si basano sul regolamento di previdenza valido per la cassa di previdenza affiliata. Rimangono riservate le disposizioni di un contratto di presa in carico dei beneficiari di rendite.

3.2 Obblighi d'informazione

3.2.1

La Fondazione soddisfa gli obblighi d'informazione previsti dalla legge nei confronti delle persone assicurate e delle casse di previdenza. La Fondazione fornisce informazioni, in particolare, sulle prestazioni, sul finanziamento e sull'organizzazione. Su richiesta, fornisce informazioni sul conto annuale, sul reddito da capitale, sull'andamento del rischio attuariale, sulle spese di gestione, sul calcolo del capitale di previdenza, sulla formazione delle riserve e sul grado di copertura.

3.2.2

All'inizio di ogni anno la Fondazione emette per ogni persona assicurata un certificato di previdenza che riporta le prestazioni previdenziali in aspettativa, i contributi e la prestazione di uscita attualmente disponibile. In caso di divergenze hanno la precedenza le disposizioni del piano di previdenza assicurato e il Regolamento di previdenza.

3.3 Obblighi di notifica

3.3.1

La Fondazione comunica i contributi arretrati all'autorità competente.

3.3.2

La Fondazione informa i membri della commissione di previdenza se i contributi regolamentari non sono stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza stabilito.

3.3.3

La Fondazione comunica all'istituto collettore lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

4 Obblighi del datore di lavoro

4.1 Contributi e costi

4.1.1

Il datore di lavoro versa i contributi regolamentari (contributi del datore di lavoro e dei lavoratori) e salda le altre spese a suo carico in base al contratto d'affiliazione e ai regolamenti.

4.1.2

I contributi regolamentari comprendono, in particolare:

- i contributi di risparmio
- i contributi di rischio
- i contributi ai costi di gestione
- i contributi di risanamento in caso di copertura insufficiente
- i contributi per il fondo di garanzia
- i contributi per l'adeguamento al rincaro
- i contributi di risanamento del datore di lavoro per i suoi pensionati nel pool dei pensionati in caso di copertura insufficiente
- contributi supplementari per il finanziamento dell'aliquota di conversione minima prevista dalla legge

4.1.3

Gli altri costi a carico del datore di lavoro sono in gran parte definiti nelle Disposizioni generali d'affiliazione, nel Regolamento dei costi e nel Regolamento per la liquidazione parziale.

Costi supplementari a carico del datore di lavoro possono insorgere, in particolare, per i seguenti motivi:

- esigenze di acquisto di copertura dei beneficiari di rendite
- esigenze di acquisto negli accantonamenti attuariali
- esecuzione di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza o del pool
- scioglimento del contratto

4.1.4

Il datore di lavoro è considerato come debitore nei

confronti della Fondazione per tutti i contributi che gli vengono fatturati dalla Fondazione e per le spese poste a suo carico secondo il contratto d'affiliazione e i regolamenti.

4.2 Accertamento dell'adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza

4.2.1

Se un datore di lavoro ha concluso contratti d'adesione con diversi istituti di previdenza (nell'ambito del regime obbligatorio e/o sovraobbligatorio) che sono configurati in modo tale che le stesse persone siano assicurate contemporaneamente presso diverse istituzioni, il datore di lavoro deve far sì che l'adeguatezza prevista dalla legge venga rispettata per l'insieme dei rapporti di previdenza.

4.2.2

Per i lavoratori indipendenti che assicurano il loro reddito in diversi istituti di previdenza vale per analogia la cifra 4.2.1.

4.3 Obblighi di conferma

4.3.1

Se la rendita d'invalidità è assicurata con un periodo d'attesa superiore a 12 mesi, alla firma del contratto d'affiliazione il datore di lavoro conferma di aver stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia dalla quale le persone assicurate riceveranno per 24 mesi indennità giornaliera che ammontano almeno all'80 per cento del mancato salario e che viene finanziata almeno per la metà anche dal datore di lavoro.

4.3.2

Alla stipulazione del contratto, apponendo la sua firma al contratto d'affiliazione, il datore di lavoro conferma anche di aver dichiarato per iscritto tutte le rendite in corso che devono essere riprese dalla Fondazione.

4.3.3

Con la firma del contratto d'affiliazione il datore di lavoro conferma di aver assicurato presso la Fondazione tutto il suo personale che deve essere obbligatoriamente assicurato.

4.4 Obblighi di notifica

4.4.1

Il datore di lavoro deve inviare alla Fondazione tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della previdenza e inoltrare tutti i documenti necessari a tale scopo.

In particolare, il datore di lavoro deve comunicare puntualmente alla Fondazione:

- a. al momento della conclusione del contratto, le persone da assicurare secondo il Regolamento di previdenza e il piano di previdenza assicurato, compresa eventualmente la loro ripartizione in diverse cerchie di persone

- b. le nuove entrate, al più tardi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dall'inizio dell'obbligo previdenziale, compresa eventualmente la loro ripartizione in diverse cerchie di persone; si devono indicare le persone non assicurate in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- c. all'inizio dell'anno (entro il 31.01) l'attuale effettivo del personale, compresa eventualmente la sua ripartizione in diverse cerchie di persone, indicando i salari di base e i gradi d'impiego determinanti per lo svolgimento della previdenza professionale, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
- d. i casi d'incapacità di lavoro entro 120 giorni a partire dall'insorgere dell'incapacità di lavoro (esonero dal pagamento dei contributi)
- e. immediatamente per iscritto le seguenti modifiche riguardanti la ditta:
 - il cambiamento della forma giuridica
 - la modifica dell'oggetto sociale
 - la modifica della ditta (modifica della ragione sociale)
 - il cambiamento del domicilio
 - la fusione, la scissione
 - la modifica dell'indirizzo per la corrispondenza
 - la modifica del rapporto di rappresentanza
 - la cancellazione della ditta
- f. i casi di decesso, immediatamente
- g. le uscite, immediatamente, indicando la data d'uscita e il nuovo istituto di previdenza
- h. immediatamente le persone assicurate che non adempiono più i presupposti del piano di previdenza assicurato
- i. immediatamente i risultati delle elezioni ordinarie e delle elezioni sostitutive dei rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza nonché dei rappresentanti del datore di lavoro della commissione di previdenza
- j. immediatamente la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua impresa che può condurre a una liquidazione parziale della sua cassa di previdenza o a una liquidazione parziale del pool, indicando in particolare le circostanze della riduzione, i lavoratori interessati, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta
- k. immediatamente gli altri fatti determinanti per lo svolgimento della previdenza p. es. cambiamenti di salario e di stato civile – in particolare la data di matrimonio e di inizio di una unione domestica registrata – nonché le modifiche del grado d'impiego, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
- l. immediatamente le modifiche dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia, se la rendita d'invalidità è assicurata con un periodo d'attesa superiore a 12 mesi

In caso di violazione dell'obbligo secondo la lettera c., la Fondazione ha il diritto di utilizzare gli ultimi salari di base

comunicati e i gradi d'impiego ad essa noti come base determinante per il calcolo.

In caso di violazione di uno dei predetti obblighi la Fondazione si riserva il diritto di disdire il contratto d'affiliazione senza osservare un termine di disdetta secondo la cifra 6.4.

4.4.2

Il datore di lavoro comunica alla Fondazione informazioni veritiere secondo la cifra 4.4.1 tramite il portale «Previdenza professionale online» oppure per iscritto. I formulari messi a disposizione dalla Fondazione sono disponibili in internet.

4.4.3

Il datore di lavoro deve permettere alla Fondazione di prendere visione dei documenti determinanti (conto salario, contratti di lavoro, conteggi AVS, pezze giustificative, ecc.), se questi sono rilevanti per l'esecuzione della previdenza professionale.

4.5 Ulteriori obblighi di partecipazione

4.5.1

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare alle singole persone assicurate tutte le informazioni e tutti i formulari destinati alle persone assicurate. Inoltre, il datore di lavoro si impegna a informare le persone assicurate entro i termini di legge in merito alla comunicazione dei loro dati personali alla Fondazione e a Pax ai fini dell'attuazione dell'assicurazione di previdenza e a portare a loro conoscenza le disposizioni della Fondazione e di Pax in materia di protezione dei dati. In particolare, il datore di lavoro comunica alle persone assicurate che né la Fondazione o Pax né i collaboratori o le altre persone ausiliarie da esse incaricate sottostanno all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 62 LPD per quanto riguarda i dati personali necessari all'esecuzione del contratto.

4.5.2

Il datore di lavoro fa in modo che la commissione paritetica di previdenza si orienti sulle disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

4.6 Responsabilità del datore di lavoro

Se nel caso di previdenza vi sono delle lacune nella copertura dovute a inadempienza contrattuale del datore di lavoro, in particolare in seguito a mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore da assicurare obbligatoriamente, a insufficiente assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia e d'infortunio, a violazione degli obblighi di partecipazione del datore di lavoro o a pagamenti in sospeso, il datore di lavoro risponde pienamente nei confronti della Fondazione per i danni da essa subiti.

5 Modalità di pagamento

5.1 Pagamento del contributo ordinario

5.1.1

La Fondazione fattura al datore di lavoro i contributi regolamentari. In generale i contributi sono esigibili anticipatamente all'inizio di un trimestre (il 01.01, il 01.04, il 01.07 e il 01.10, e devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Le correzioni dei contributi per le mutazioni effettuate (p. es. uscita durante l'anno, incapacità di lavoro) vengono inserite nella fattura successiva.

5.1.2

Il luogo di pagamento dei contributi è la sede della Fondazione.

5.1.3

Il datore di lavoro si impegna a pagare puntualmente i contributi sul conto contributi, in particolare compresi i contributi che sono stati dedotti dal salario dei lavoratori e, nella misura in cui vi fosse un saldo a favore della Fondazione, a saldare l'importo entro 30 giorni dalla fatturazione.

5.1.4

Se i contributi dovuti alla Fondazione o il saldo del conto contributi non vengono pagati entro 30 giorni, la Fondazione intima al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare la quota di contributi arretrati da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequenza di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati, compresi gli interessi e le spese, e di disdire il contratto d'affiliazione secondo la cifra 6.4.

5.1.5

I crediti in sospeso nei confronti del datore di lavoro possono comportare una riduzione o una sospensione delle prestazioni della Fondazione, a meno che ciò sia escluso da disposizioni di legge imperative.

5.2 Costi secondo il Regolamento dei costi

5.2.1

I costi per i servizi che non rientrano nell'ambito consueto vengono fatturati al datore di lavoro secondo il Regolamento dei costi.

5.2.2

Le spese per le ingiunzioni ed eventuali altri oneri della procedura d'incasso si basano sul Regolamento dei costi.

5.2.3

Le spese secondo il Regolamento dei costi sono esigibili e vengono fatturate immediatamente. Se le spese fatturate non vengono saldate entro 30 giorni, la Fondazione inti-

ma al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare il credito in sospeso da eventuali riserve di contributi e di chiederne il pagamento per vie legali, compresi gli interessi e le spese.

5.3 Conduzione del conto

5.3.1

I contributi e i costi fatturati vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi al conto contributi con la data di scadenza. I pagamenti vengono accreditati al conto contributi con la valuta della data d'entrata del pagamento. Se esiste un disavanzo di contributi risalente all'anno assicurativo precedente o ai periodi di pagamento precedenti, i pagamenti dei contributi vengono utilizzati per saldare interamente l'importo scoperto. Il saldo viene riportato al periodo di pagamento seguente. Gli accrediti vengono accreditati con la valuta della data della scadenza e conteggiati al relativo periodo di pagamento. Se il saldo per il relativo periodo di pagamento o anno d'assicurazione è già pareggiato, il conteggio avviene nel periodo di pagamento o nell'anno successivo.

5.3.2

Indipendentemente dal momento della fatturazione e senza alcun richiamo, secondo il Regolamento dei costi, sui contributi e sui costi rimasti non pagati fino alla data della loro scadenza viene riscosso un interesse di mora a partire dalla data di scadenza. Per i pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati gli interessi fino alla data della scadenza.

5.3.3

Per tutti i conti necessari (conto contributi, conto riserva dei contributi del datore di lavoro, ecc.) la Fondazione stabilisce dei tassi d'interesse adeguati al mercato e può adeguarli in ogni momento alle nuove circostanze.

5.3.4

Un saldo a favore della Fondazione alla fine del periodo di pagamento, viene riportato al periodo di pagamento seguente come credito capitale. Un saldo a favore del datore di lavoro viene accreditato come pagamento a conto ai contributi del periodo di pagamento successivo. Un eventuale saldo al 31 dicembre a favore della Fondazione o del datore di lavoro viene riportato all'anno seguente.

5.3.5

Il saldo a favore del datore di lavoro sul conto contributi non può superare l'importo di un contributo annuo (lavoratori e datore di lavoro) dell'affiliazione. L'avere sul conto contributi può essere impiegato solo per gli scopi della previdenza. È escluso un ritorno degli averi al datore di lavoro durante il corso di validità del contratto d'affiliazione.

5.4 Estratto conto

5.4.1

Alla fine di un anno civile la Fondazione emette un estratto conto per il conto contributi e fattura al datore di lavoro il saldo a favore della Fondazione. Se questo saldo non viene pagato entro 30 giorni, la Fondazione intima al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare la quota di contributi arretrati del datore di lavoro da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequenza di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati e delle spese secondo il Regolamento dei costi, compresi gli interessi, e di disdire il contratto d'affiliazione secondo la cifra 6.4.

5.4.2

Il saldo dell'estratto conto emesso si considera accettato se il datore di lavoro non presenta un'opposizione scritta entro 4 settimane dalla ricezione dello stesso.

5.5 Adesione retroattiva

Se viene fatta richiesta d'affiliazione retroattiva da parte del datore di lavoro, i contributi per il periodo d'assicurazione già trascorso vengono a maturazione entro 30 giorni dalla comunicazione della somma di contribuzione dopo l'esame della richiesta. Il contratto d'affiliazione entra in vigore al più presto con l'entrata del pagamento entro i termini stabiliti.

6 Entrata in vigore e scioglimento del contratto d'affiliazione

6.1 Entrata in vigore

6.1.1

Il datore di lavoro è vincolato per 60 giorni alla sua richiesta d'adesione alla Fondazione. Questo periodo inizia a decorrere dalla presentazione della richiesta presso la Fondazione.

6.1.2

Il contratto d'affiliazione, con riserva delle cifre 5.5 e 6.1.5, entra in vigore alla data concordata per l'inizio del contratto, se la Fondazione lo sottoscrive entro 60 giorni, e sostituisce eventuali accordi presi in precedenza.

6.1.3

La Fondazione non si fa carico dei costi per lo scioglimento del contratto con il precedente istituto di previdenza e/o degli obblighi di risanamento derivanti da precedenti rapporti di affiliazione. Un'eventuale deduzione effettuata dall'istituto di previdenza precedente deve essere compensata dal datore di lavoro all'inizio del contratto con la Fondazione.

6.1.4

I fondi da apportare all'entrata dipendono dal livello di garanzia scelto (peso della componente integralmente assicurata nel processo di risparmio). Le prestazioni nell'intero processo di risparmio vengono erogate in proporzione al livello di garanzia dalla Fondazione (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Le prestazioni di libero passaggio delle persone attive assicurate e le rendite del processo di risparmio (beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti) vengono ripartite tra queste due parti al momento dell'entrata in base al livello di garanzia. Le prestazioni del processo di rischio (rischi di decesso e invalidità) sono attribuite interamente alla parte integralmente assicurata. I fondi da apportare nella parte autonoma risultano dalla direttiva per l'underwriting applicata in questa parte e dalle basi tecniche del pool. I fondi da apportare nella parte integralmente assicurata risultano dalla tariffa di Pax. Il complesso dei fondi da apportare corrisponde alla somma dei fondi da apportare nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.

6.1.5

Un'eventuale differenza tra i fondi trasferiti dal precedente istituto di previdenza e i fondi complessivi da apportare nella Fondazione secondo la cifra 6.1.4 (parte autonoma e parte integralmente assicurata) deve essere finanziata dal datore di lavoro. Questi costi devono essere saldati dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio definitivo dell'istituto di previdenza trasferente o della fattura della Fondazione.

Il contratto d'affiliazione entra in vigore al più presto al momento dell'entrata del pagamento. Rimangono riservati accordi particolari tra il datore di lavoro e la Fondazione.

6.1.6

Rimangono riservati altri pagamenti straordinari che il datore di lavoro deve effettuare in base al Regolamento dei costi e ad eventuali altri regolamenti.

6.1.7

La Fondazione può in qualsiasi momento cambiare o abrogare le disposizioni del contratto d'affiliazione e delle relative Disposizioni generali d'affiliazione nonché le sue parti integranti in qualsiasi momento, sostituendole con la versione più attuale, salvaguardando lo scopo contrattuale e osservando le disposizioni del diritto di disdetta legale (cfr. cifra 6.3). La Fondazione comunica i cambiamenti con un adeguato margine di tempo.

6.2 Durata e disdetta ordinaria

6.2.1

La validità del contratto d'affiliazione è conforme alla durata contrattuale concordata. Il contratto può essere disdetto per la prima volta alla scadenza della durata contrattuale convenuta (al 31.12 di un anno civile), osser-

vando un termine di disdetta di sei mesi.

6.2.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d'affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avvengono con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari di rendite d'invalidità alle stesse condizioni.

6.2.3

Se la disdetta e le conferme non pervengono alla Fondazione al più tardi sei mesi prima della scadenza fissa del contratto, la durata viene prolungata tacitamente di un anno. Il termine di disdetta rimane invariato.

6.3 Diritto di disdetta legale del datore di lavoro

6.3.1

La Fondazione comunica per iscritto al datore di lavoro e alla commissione di previdenza i cambiamenti rilevanti del contratto d'affiliazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d'affiliazione alla data in cui i cambiamenti entrano in vigore, osservando un termine di disdetta di 30 giorni. Il silenzio viene considerato come accettazione dei cambiamenti.

6.3.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d'affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avvengono con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari di rendite d'invalidità alle stesse condizioni.

6.3.3

Si considerano cambiamenti rilevanti di un contratto d'affiliazione:

- a. un aumento di almeno il 10% entro tre anni di quei contributi a cui non corrispondono accrediti all'avere delle persone assicurate
- b. una riduzione dell'aliquota di conversione che per le persone assicurate conduce a una presumibile riduzione della prestazione di vecchiaia di almeno il 5%
- c. altri provvedimenti i cui effetti sono almeno simili a quelli secondo le lettere a. e b.

d. il venir meno dell'intera riassicurazione

6.3.4

Non si considerano rilevanti i cambiamenti secondo la cifra 6.3.3 se sono conseguenza di un cambiamento delle basi legali, per esempio in seguito a modifiche della legge o delle ordinanze oppure in seguito a disposizioni delle autorità o dell'autorità di vigilanza.

6.3.5

Per i cambiamenti non rilevanti ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non vale questo diritto di disdetta.

6.4 Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto senza osservare un termine di disdetta se

- a. il datore di lavoro non rispetta le scadenze dei pagamenti e non dà seguito all'ingiunzione di pagamento secondo le cifre 5.1.4 e 5.4.1,
- b. il datore di lavoro ha violato i suoi obblighi secondo la cifra 4,
- c. la commissione di previdenza emana delle disposizioni o prende delle decisioni che sono in contrasto con lo scopo della Fondazione, i suoi principi, il Regolamento di previdenza, le loro appendici o il piano di previdenza assicurato e non le revoca nonostante la diffida scritta da parte della Fondazione oppure
- d. sussiste una copertura assicurativa insufficiente del datore di lavoro per le indennità giornaliere per malattia.

6.5 Fallimento del datore di lavoro

Con l'apertura del fallimento nei confronti del datore di lavoro la Fondazione presuppone uno scioglimento straordinario del contratto d'affiliazione a partire da quel momento.

6.6 Cambiamento del livello di garanzia

6.6.1

Un cambiamento del livello di garanzia comporta un'uscita (disdetta del contratto d'affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un'entrata (nuovo contratto d'affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Pertanto un nuovo contratto d'affiliazione (nuovo livello di garanzia) deve essere richiesto in anticipo alla Fondazione.

6.6.2

La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell'accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all'accettazione a un altro livello di garanzia.

6.6.3

Per la disdetta del precedente contratto d'affiliazione (livello di garanzia precedente) vanno rispettate in particolare le disposizioni secondo le cifre 6.2 e 7.2.

7 Conseguenze dello scioglimento del contratto d'affiliazione

7.1 Senza cambiamento del livello di garanzia

7.1.1

Se il contratto d'affiliazione non viene sciolto a causa di un cambiamento del livello di garanzia, tutte le persone assicurate attive e i beneficiari delle prestazioni d'invalidità escono dalla Fondazione. Anche le rendite di vecchiaia e per i superstiti escono dalla Fondazione insieme alle persone assicurate attive e ai beneficiari delle rendite d'invalidità.

7.1.2

Con l'esportazione delle rendite, tutti i destinatari escono dalla cassa di previdenza e dalla Fondazione. Pertanto si ha una liquidazione totale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secondo il Regolamento per la liquidazione parziale.

7.1.3

L'affiliazione uscente ha la possibilità di acquistare la copertura delle intere prestazioni delle rendite di vecchiaia e per i superstiti, dopo aver fornito prova della propria capacità di finanziamento, e di lasciarle nella Fondazione. La prova del finanziamento deve essere presentata alla Fondazione prima dell'invio della disdetta. La Fondazione verifica l'attestazione presentata. La Fondazione può chiedere un'ulteriore prova della capacità di finanziamento per possibili rendite di vecchiaia e per i superstiti che insorgeranno dopo la richiesta. In caso di rifiuto da parte della Fondazione, il nuovo istituto di previdenza deve confermare anche l'accettazione dei beneficiari delle prestazioni di rendita secondo la cifra 6.2.2, osservando il termine di disdetta.

7.1.4

Con l'acquisto delle rendite, i beneficiari delle rendite di vecchiaia e per i superstiti rimangono nella cassa di previdenza o nella Fondazione. Le parti di rendita autonome devono essere acquistate alla tariffa attuale di Pax per i nuovi beneficiari di rendite. La cassa di previdenza ha allora solo rendite integralmente assicurate e passa dal pool precedente al pool delle rendite. Pertanto si ha una liquidazione parziale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secondo il Regolamento per la liquidazione parziale. Il contratto d'affiliazione rimane in vigore in riferimento ai restanti beneficiari di rendite e in misura corrispondente alle relative disposizioni. I costi dell'acquisto delle rendite sono finanziati dapprima con i fondi liberi assegnati all'affiliazione uscente nell'ambito della liquidazione parziale della cassa

di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool, con la riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici. Una differenza eventualmente rimanente per i costi di acquisto deve essere compensata dal datore di lavoro. A questo scopo il datore di lavoro può impiegare anche un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

7.1.5

Se il contratto d'affiliazione viene sciolto dalla Fondazione a causa di violazioni del contratto secondo la cifra 6.4 o di abusi del diritto nel comportamento del datore di lavoro, questa disdetta viene trattata come una disdetta del datore di lavoro, con la conseguente esportazione di tutte le rendite. Anche la copertura delle rendite di vecchiaia e per i superstiti può essere interamente acquistata secondo le cifre 7.1.3 e 7.1.4.

7.2 Cambiamento del livello di garanzia

7.2.1

Per cambiare il livello di garanzia secondo la cifra 6.6 si deve sciogliere il contratto d'affiliazione. Ciò comporta una liquidazione totale della cassa di previdenza e si applica il Regolamento per la liquidazione parziale.

7.2.2

Un cambiamento del livello di garanzia dev'essere precedentemente chiesto alla Fondazione. La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell'accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all'accettazione a un altro livello di garanzia.

7.2.3

Per la disdetta del precedente contratto d'affiliazione (precedente livello di garanzia) si applica per analogia la cifra 6.2. Il contratto d'affiliazione può essere disdetto solo se la Fondazione approva il cambiamento, se si può stipulare un nuovo contratto d'affiliazione (nuovo livello di garanzia e nuovo pool) con la Fondazione e se si possono apportare i fondi eventualmente necessari secondo la cifra 7.2.6.

7.2.4

Con un cambiamento del livello di garanzia le rendite devono essere esportate. L'intera cassa di previdenza (tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite) cambia pool. Le prestazioni di uscita (parte autonoma) e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) delle persone assicurate attive, gli averi di vecchiaia dei beneficiari di rendite d'invalidità e le rendite del processo di risparmio vengono ripartiti tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata secondo il livello di garanzia del nuovo pool.

7.2.5

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool in caso di cambiamento del livello di garanzia si determinano

come per una nuova entrata secondo la cifra 6.1.4.

7.2.6

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool vengono finanziati dapprima con i fondi attribuiti all'affiliazione che cambia livello nell'ambito della liquidazione totale della cassa di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool precedente. Se questi mezzi non sono sufficienti, la differenza rispetto ai fondi complessivi da apportare nel nuovo pool deve essere compensata dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non è in grado di pagare la somma di acquisto, la cassa di previdenza rimane nel livello di garanzia precedente o nel pool e il contratto d'affiliazione precedente viene continuato.

7.3 Deduzione di un ammanco non possibile

Nell'ambito di una liquidazione parziale del pool un eventuale ammanco viene dedotto in misura proporzionale dalle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive uscenti e dai capitali di previdenza dei beneficiari di rendite uscenti. Gli averi di vecchiaia LPP, tuttavia, non possono essere intaccati. Le deduzioni di un ammanco che non possono essere effettuate o che non possono essere interamente effettuate devono essere finanziate dal datore di lavoro. La Fondazione fattura al datore di lavoro l'ammanco eventualmente residuo.

7.4 Copertura previdenziale

7.4.1

Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione si sciolgono i rapporti assicurativi delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione. Per queste persone si estingue ogni copertura previdenziale.

7.4.2

Se alla disdetta del contratto d'affiliazione da parte della Fondazione non è possibile sciogliere i rapporti assicurativi di beneficiari di rendite, per queste persone il contratto d'affiliazione permane nella misura delle relative disposizioni. Questi beneficiari di rendite continuano a rimanere nel pool precedente. I costi amministrativi supplementari che ne risultano vengono riscossi al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione e addebitati secondo il Regolamento dei costi.

7.5 Costi in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

I costi che risultano dallo scioglimento del contratto e che non possono essere dedotti direttamente dai fondi assegnati secondo la cifra 7.6 vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi.

7.6 Fondi assegnati

7.6.1

I fondi assegnati a un'affiliazione uscente sono composti in generale dai fondi della parte autonoma e da quelli della parte integralmente assicurata.

7.6.2

Nella parte autonoma questi fondi comprendono in generale le prestazioni di libero passaggio e i capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione. Per il calcolo dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite sono determinanti le basi tecniche del pool.

Nella parte autonoma, inoltre, nell'ambito di un'eventuale liquidazione parziale del pool possono essere assegnati all'affiliazione uscente accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione e fondi liberi oppure un ammanco.

7.6.3

Nella parte integralmente assicurata questi fondi comprendono i valori di rimborso secondo la cifra 8 delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione.

7.6.4

Oltre ai fondi citati alle cifre 7.6.2 e 7.6.3, all'affiliazione uscente possono inoltre essere assegnati dei fondi liberi nell'ambito di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.

Ai fondi assegnati all'affiliazione uscente si aggiungono inoltre eventuali averi (conti) della cassa di previdenza, mentre ne vengono dedotti i costi supplementari secondo la cifra 7.4.1 e i costi dello scioglimento del contratto secondo la cifra 7.5.

7.7 Versamento

I fondi assegnati all'affiliazione uscente vengono versati al nuovo istituto di previdenza. Se non sussiste alcun istituto di previdenza comune per la successione, le prestazioni di libero passaggio vengono versate a ogni singola persona assicurata attiva e i capitali di previdenza (parte autonoma) e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) a ogni singolo beneficiario di rendite. I fondi restanti attribuiti all'affiliazione uscente vengono utilizzati secondo le norme legali.

7.8 Scadenze

7.8.1

Tutti i contributi e i costi ancora arretrati al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione vengono a scadere al più tardi alla data di scioglimento.

7.8.2

I fondi assegnati all'affiliazione uscente secondo la cifra 7.6 sono esigibili in generale al momento dello sciogli-

mento del contratto.

7.8.3

Se avviene una liquidazione parziale o totale secondo il Regolamento per la liquidazione parziale, i fondi assegnati secondo la cifra 7.6 sono esigibili solo dopo il completamento della liquidazione parziale o totale.

7.8.4

Se non è possibile un versamento in tempi brevi dei fondi assegnati secondo la cifra 7.6, la corresponsione degli interessi avviene a partire dalla scadenza, come prima dello scioglimento del contratto. Non è dovuto alcun interesse di mora.

7.8.5

Se il datore di lavoro deve effettuare degli acquisti di copertura completa per le rendite o finanziare degli ammanchi nei confronti della Fondazione, questi importi sono esigibili alla data dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

8 Valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

Questo capitolo contiene disposizioni relative al valore di rimborso erogate nella parte integralmente assicurata.

8.1 Riserva matematica

8.1.1

La riserva matematica viene stabilita secondo le basi tecnico-assicurative di Pax.

8.1.2

La riserva matematica delle persone assicurate attive corrisponde alla somma dei loro averi di vecchiaia.

8.1.3

La riserva matematica per i beneficiari di prestazioni d'invalidità corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite d'invalidità correnti (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario), delle rendite correnti per figli d'invalidi (valore in contanti calcolato fino all'età finale media), dell'esenzione corrente dal pagamento del contributo (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario) più l'avere di vecchiaia esistente.

8.1.4

La riserva matematica per i beneficiari di rendite di vecchiaia corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite di vecchiaia correnti (valore in contanti), delle rendite correnti per figli d'invalidi (valore in contanti calcolato fino all'età finale media) e delle rendite per i superstiti in aspettativa.

8.1.5

La riserva matematica per i beneficiari di rendite per i superstiti corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite correnti per coniugi e partner (valore in contanti) e delle rendite correnti per orfani (valore in contanti calcolato fino all'età finale media).

8.2 Deduzione per il rischio legato agli interessi

8.2.1

A seconda della situazione sul mercato dei capitali nei primi cinque anni della durata contrattuale si può effettuare una deduzione tenendo conto del rischio degli interessi.

8.2.2

La deduzione viene calcolata per ogni persona assicurata (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) e ammonta al massimo all'8% della riserva matematica al momento dello scioglimento del contratto.

8.2.3

La deduzione risulta allorché il rendimento del nuovo investimento al momento dello scioglimento del contratto supera il rendimento medio del portafoglio degli investimenti. Come rendimento dei nuovi investimenti al momento dello scioglimento del contratto si considera la media dei rendimenti medi ottenibili

- dei tassi d'interesse delle obbligazioni di cassa
- dei rendimenti delle obbligazioni della Confederazione
- dei tassi d'interesse delle ipoteche in primo rango

secondo il rapporto mensile della Banca nazionale svizzera.

8.2.4

Il rendimento dei nuovi investimenti viene stabilito mensilmente e applicato negli scioglimenti dei contratti del secondo mese successivo. Per esempio, il tasso d'interesse fissato per il mese di ottobre si applica negli scioglimenti di contratti al 31 dicembre.

8.2.5

Il rendimento del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto corrisponde al rendimento medio dei nuovi investimenti negli ultimi sei anni. Questo tasso d'interesse è fissato trimestralmente.

8.2.6

La deduzione sugli investimenti in seguito alla situazione degli interessi corrisponde al sestuplo della differenza positiva fra il rendimento dei nuovi investimenti e il rendimento medio del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto.

8.3 Valore di rimborso

Il valore di rimborso per ogni singola persona assicurata

(persone assicurate attive e beneficiari di rendite) corrisponde alla riserva matematica secondo la cifra 8.1 dopo la deduzione per il rischio legato agli interessi secondo la cifra 8.2. L'avere di vecchiaia LPP, tuttavia, non può essere intaccato.

9 Disposizioni finali

9.1 Lacune

Nei casi non contemplati in queste Disposizioni generali d'affiliazione il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

9.2 Modifica delle Disposizioni generali d'affiliazione

9.2.1

Salvaguardando lo scopo del contratto e della Fondazione, la Fondazione può modificare o abrogare in qualsiasi momento le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni generali d'affiliazione, sostituendole con una versione più aggiornata.

9.2.2

La Fondazione comunica i cambiamenti al datore di lavoro e alla commissione di previdenza entro un periodo di tempo adeguato.

9.2.3

Le Disposizioni generali d'affiliazione e le loro eventuali modifiche vengono sottoposte ogni volta all'autorità di vigilanza.

9.3 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di queste Disposizioni generali d'affiliazione.

9.4 Contenzioso

Per la risoluzione di controversie tra la Fondazione, i datori di lavoro nonché le persone assicurate e le persone aventi diritto si applica l'art. 73 LPP.

9.5 Entrata in vigore

Queste Disposizioni generali d'affiliazione, edizione 01.2024, entrano in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituiscono tutte le precedenti edizioni.

Basilea, 13 dicembre 2023

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance